

P·AR·©

**FENDI**  
ROMA

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA**  
**(ai sensi degli artt. 19, commi 1,2, 151, d.lgs. 50/2016 e artt. 101,120 d.lgs. 42/2004)**  
**(di seguito "Contratto")**

**TRA**

Il **Parco archeologico del Colosseo**, con sede in Roma, Piazza S. Maria Nova, 53, 00186, C.F. e P.IVA 14490011005, istituito ai sensi del D.M. n.° 15 del 12/01/2017, Ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero della Cultura (di seguito, il "**MiC**"), Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, nella persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito, il "**Parco**")

**E**

**FENDI S.r.l.**, con sede in Roma, Palazzo della Civiltà Italiana, Quadrato della Concordia, 3, C.F. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00466430584, P.IVA 00900421009 (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE Paris), in persona del suo Procuratore Speciale, dott.ssa Cristiana Monfardini, la quale dichiara di avere tutti i necessari poteri (di seguito, la "**Società**").

Il Parco e la Società sono congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

**PREMESSO CHE**

- a. Il Parco è un Istituto autonomo di rilevante interesse nazionale istituito con D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15, quale ufficio di livello dirigenziale generale (ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), a completamento del processo di riorganizzazione del MiBACT avviato con D.P.C.M. n. 171 del 2014, anche al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione periferica del patrimonio culturale;
- b. Il Parco esercita le funzioni istituzionali di tutela sull'area individuata dal D.M. del 12 gennaio 2017 n. 15;
- c. L'Ufficio legislativo del MiBACT con nota di cui al prot. n. 17461 del 9 giugno 2016, in considerazione delle novità apportate con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti Pubblici rispetto alla precedente disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione di beni culturali disciplinate dall'art. 120, delle Norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, di cui al D.M. 19 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno fornire i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare, da parte degli Uffici del MiBACT, il ricorso all'istituto della sponsorizzazione di beni culturali;
- d. Il Parco ha inteso e intende uniformarsi pienamente ai predetti indirizzi applicativi del MiBACT;

- e. il Parco, in armonia con gli obiettivi di valorizzazione e miglioramento dell'offerta al pubblico, ha tra i suoi obiettivi la tutela, il restauro e la valorizzazione del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti del combinato di cui agli artt. 111 e 6 del DLGS 42/2004 s.m.i.;
- f. il Parco, nelle dinamiche di valorizzazione e fruizione del patrimonio, ha tra i suoi temi strategici il rapporto tra nuove tecnologie e comunicazione museale;
- g. Il Ministero della Cultura, con decreto n. 54 del 10.02.2022, ha istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, con il compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per celebrarne il centenario della nascita;
- h. il Parco intende dare il proprio contributo alle celebrazioni di cui al punto g., attraverso un progetto culturale, volto a celebrare uno degli intellettuali più rilevanti del Novecento in Italia e nel mondo intero, con la realizzazione di una mostra di installazioni video dell'artista Laurent Fievét (di seguito, la "**Mostra**");
- i. Con nota del 13/09/2022 (prot. n. 0004767), FENDI S.r.l. ha trasmesso al Parco una proposta di sponsorizzazione tecnica (la "**Proposta**" – **All. 1**) avente a oggetto la realizzazione, d'intesa con il Parco, di parte delle attività necessarie all'organizzazione della Mostra;
- j. ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. il valore del presente contratto è di importo inferiore ai 40.000 euro;
- k. il Parco ha visto e valutato la Proposta di cui sopra ritenendola meritevole di approvazione in quanto le iniziative descritte sono coerenti con la propria *mission* e si mostrano funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione del patrimonio culturale obiettivo precipuo delle funzioni del Parco;
- l. il Parco intende procedere alla stipula del presente contratto a condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, tutela ambientale e sicurezza dei visitatori.

#### VISTI

1. La L. n. 241/90 s.m.i.
2. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed in particolare il Capo II, Principi della valorizzazione dei beni culturali, artt. 101 e 120;
3. Il decreto ministeriale del 19 dicembre 2012, recante "Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate";
4. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

- contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare gli articoli 19 (Contratti di sponsorizzazione) e 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato);
5. l’art. 470 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 dispone che: “Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall’anno 2019”;
  6. la circ. MiBAC n. 3 del 04/02/2019 -Atti di indirizzo- che mette in evidenza la necessità di “reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni etc.)”;

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

**Con il presente accordo, le Parti convengono, pattuiscono e sottoscrivono quanto di seguito al riguardo specificato.**

#### **Art. 1. (Premesse)**

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”).

#### **Art. 2. (Oggetto.)**

- 2.1. Il Contratto ha ad oggetto una sponsorizzazione tecnica del valore stimato di € 30.000,00 € oltre IVA al 22% (**trentamila/00 Euro**) consistente nell’attuazione delle attività di allestimento e di curatela relative alla Mostra e meglio individuate nella Proposta di Progetto (**All.2**) inviata dalla Società e approvata dal Parco, nonché di quanto sottoscritto nel Contratto.

Stante quanto sopra, il Parco dovrà farsi carico direttamente di eventuali spese che attengano all’organizzazione ed allo svolgimento della Mostra e che non rientrino tra le attività di allestimento e curatela per le quali la Società si è impegnata ai sensi del Contratto.

- 2.2. Il Progetto prevede la realizzazione di un progetto espositivo, presso le Uccelliere Farnesiane sul Palatino dal 17 ottobre 2022 al 20 novembre 2022, denominato “*Teorema*”, ideato dal video artista francese Laurent Fiévet consistente in 12 videoinstallazioni, dove l’artista riutilizza al ralenti alcuni fotogrammi dell’omonimo film di Pasolini “*Teorema*” del 1968, a cui si sovrappongono immagini delle pitture di Caravaggio, in un continuo gioco di rimandi tra sacro e profano.

- 2.3. Le 12 videoinstallazioni saranno proiettate su altrettanti schermi LCD che verranno posizionati all'interno delle Uccelliere Farnesiane nelle modalità che si stabiliranno in seguito e che dovranno essere preventivamente approvate dal Parco.

### **Art. 3. (Impegni assunti dalla Società)**

- 3.1. La Società, si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e garantendo la conformità con quanto previsto nel Progetto, nel Contratto nonché nel quadro normativo di riferimento, quanto dettagliato all'art. 2. e ogni altro si ritenga necessario per la buona riuscita dell'iniziativa.
- 3.2. La Società garantisce che tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro.
- 3.3. Resta fermo che ogni eventuale attività relativa alla iniziativa *de quo* non compresa in questo Contratto, che la Società intende svolgere all'interno del Parco dovrà essere previamente comunicata al Parco che ne verificherà la compatibilità con i valori storici, culturali e paesaggistici del sito.
- 3.4. Salvo quanto previsto dal Contratto, la Società si impegna a non utilizzare per uso pubblicitario e/o commerciale l'immagine delle opere e/o del Parco e/o di qualsiasi altra parte di esso legato ai lavori che sponsorizza senza la previa approvazione del Parco.

### **Art. 4. (Impegni del Parco)**

- 4.1 Il Parco verifica la compatibilità di ogni iniziativa posta in essere in esecuzione del contratto con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'area di cui al DLGS 42/2004 e ss.mm.ii.
- 4.2 Il Parco si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed il proprio competente coordinamento e supporto alla realizzazione di quanto dettagliato all'art. 2 affinché la stessa sia, nei contenuti e nella forma, coerente con gli standard di qualità del Parco.
- 4.3 Il Parco si impegna a fornire, ove richiesto, il Piano d'emergenza e il DUVRI dell'area interessata al Progetto.
- 4.4 Il Parco verifica ed eventualmente approva quanto proposto dalla Società in ambito di strategie di comunicazione, nonché i comunicati stampa, la data, i luoghi e orari di eventuali conferenze stampa, per il tramite dei rispettivi uffici stampa. Il Parco si impegna a rendere pubblico, in ogni forma di comunicazione dell'iniziativa, che questa è stata realizzata grazie alla partnership della Società.
- 4.5 Il Parco autorizza l'inserimento del logo della Società nell'area dalla mostra *de quo*, nelle modalità che saranno congiuntamente definite tra le Parti.
- 4.6 Nel caso di iniziative, anche didattiche, finalizzate alla valorizzazione ed attuazione del progetto, la Società sottopone alla previa valutazione ed approvazione del Parco le modalità e tempi di accesso sul sito archeologico di gruppi di persone individuate e comunicate dalla Società.

- 4.7 Il Parco si impegna a organizzare nell'area di propria competenza a titolo gratuito, n. 1 (una) visita guidata, negli orari di apertura al pubblico, in italiano e/o inglese, per un gruppo formato da massimo 25 persone individuate dalla Società.
- 4.8 Il Parco si impegna a pubblicare sul proprio sito il progetto *de quo* citando la Società secondo modalità che saranno definite congiuntamente.
- 4.9 Il Parco si impegna a concedere alla Società – gratuitamente – l'uso di alcune immagini relative all'intervento *de quo*, previa autorizzazione e con debita citazione del Parco, affinché la Società medesima possa utilizzarle sui propri canali online ed offline al fine di comunicare sull'iniziativa.

#### **Art. 5. (Obblighi assicurativi)**

- 5.1 La Società provvederà a fornire al Parco una polizza assicurativa per un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile per i danni cagionati a cose, opere, persone anche terzi che potrebbero derivare anche dall'esecuzione delle attività di attuazione e comunque connesse al progetto.

#### **Art. 6 (Clausola risolutiva espressa)**

- 6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il Parco ha facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora la Società non adempia e/o rispetti gli obblighi di cui agli artt. 3 e 5.1. In tali casi il Parco comunica alla Società una diffida ad adempiere entro i 30 gg successivi, decorsi i quali, perdurando l'inadempimento, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto fatti salvi gli eventuali danni.

#### **Art. 7 (Decorrenza, validità, modifica e recesso).**

- 7.1 Il Contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione ad opera dell'ultima delle Parti e rimarrà in vigore sino al corretto adempimento degli obblighi previsti a carico delle Parti, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata previste dal Contratto o applicabili per legge.
- 7.2 Qualsiasi modificazione od integrazione al presente Contratto non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito atto aggiuntivo sottoscritto da entrambe le Parti.
- 7.3 È in facoltà dell'amministrazione esercitare il potere di recesso ai sensi dell'art. 108 del DLGS 50/2016 e ss. mm. ii.

#### **Art. 8 (Comunicazioni e Riservatezza).**

- 8.1 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente contratto deve essere effettuata mediante PEC ed essa si considererà perfezionata al momento dell'accettazione nella casella di posta del destinatario.

8.2 Le Parti si impegnano in ogni caso ad osservare la massima riservatezza in merito al contenuto del Contratto e a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Contratto.

**Art. 9 (Foro competente)**

9.1 Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione, risoluzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.


**Art. 10 (Registrazione)**

10.1 Il Contratto sarà registrato, solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto di cui agli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 – tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.


**Art. 11 (Norma di rinvio)**

11.1 Per tutto quanto ivi non espressamente previsto trovano applicazione le norme di cui al DLGS 50/2016 ss.mm. ii. nonché del Codice Civile.

Visto, letto e sottoscritto a Roma

  
Per FENDI S.r.l.  
Il Procuratore Speciale  
Dott.ssa Cristiana Monfardini

Per il Parco  
Il Direttore generale  
Dott.ssa Alfonsina Russo



**ALLEGATI**

- 1) Proposta di Sponsorizzazione
- 2) Proposta di Progetto